

BStGer RR.2017.253 vom 9. November 2017

Bundesstrafgericht, 2017-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2017.253

FR: TPF RR.2017.253 du 9 novembre 2017

IT: TPF RR.2017.253 del 9 novembre 2017

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Principato del Liechtenstein. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 26 gennaio 1970 per il Principato del Liechtenstein ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'art. 32 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia

- 5 -

(RS 0.360.163.1), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, nonché nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19 e segg.) e nel caso concreto anche dalla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° marzo 2001 per il Principato del Liechtenstein ed il 1° settembre 1993 per la Svizzera (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

In questa materia la procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in ambito di assistenza

giudiziaria (v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).

E. 1.4

Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, A. è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP, art. 9a lett. a OAIMP).

E. 1.5

Il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione (art. 80k AIMP).

Giusta l'art 80m cpv. 1 AIMP, l'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni all'avente diritto abitante in Svizzera e all'avente diritto residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera. Con riferimento al titolare di una relazione bancaria, la giurisprudenza considera che allorché quest'ultimo è domiciliato all'estero, compete alla banca di informare il suo cliente così da permettergli di eleggere domicilio ed esercitare tempestivamente il diritto di ricorso riconosciutogli dall'art. 80h lett. b AIMP e dall'art. 9a lett. a OAIMP (DTF 136 IV 16 consid. 2.2). Di principio, la notificazione alla banca determina il punto di partenza del termine di ricorso e pertanto, se essa decide di informare il suo cliente, deve farlo senza indugio. Il cliente deve infatti essere in grado di manifestarsi entro i trenta giorni, dieci

- 6 -

se si tratta di una decisione incidentale, dalla notificazione alla banca indicando a quale momento ha avuto conoscenza effettiva della decisione (DTF 136 IV 16 consid. 2.4).

E. 1.5.1

A. sostiene di aver preso effettiva conoscenza del sequestro del conto solamente il 22 agosto 2017, ovvero quando il MP-TI, a seguito della richiesta dell'avvocato della ricorrente, ha trasmesso a quest'ultimo la decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 1° dicembre 2016 e che di conseguenza il ricorso risulta tempestivo (act. 1, pag. 2-3).

E. 1.5.2

Ora, la decisione impugnata non è stata intimata alla ricorrente, domiciliata all'estero, bensì a D. (act. 1.4, pag. 5) e indicava rettamente a pag. 5 che il ricorso poteva essere inoltrato entro dieci giorni dalla notifica. In virtù della precitata giurisprudenza la notificazione alla banca è di principio determinante per il calcolo dei termini di ricorso. A prescindere da ciò, in uno scritto del 16 dicembre 2016, l'avv. Rocco Bonzanigo affermava che: "si è rivolta al nostro Studio la sig.ra A., titolare del conto n. 3 presso D., conto facente oggetto di richiesta di informazioni e bloccato da parte Sua perché su tale conto dispone di procura suo marito, sig. B., contro il quale è in corso un procedimento penale" (atto 5, pag. 1, incarto MP-TI). Quanto precede permette di concludere che, al più tardi il 16 dicembre 2016, la ricorrente sapeva che il suo conto era oggetto di una richiesta di informazioni e di sequestro, chiaramente da porre in relazione con la decisione di entrata in materia e incidentale notificata alla sua banca. Palesemente tardivo, in quanto presentato solo il 1° settembre 2017, il ricorso contro la decisione del 1° dicembre 2016 è quindi inammissibile.

E. 2

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata a fr. 1'000.– a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo spese già versato di fr. 4'000.–. La Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 3'000.–.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.